

## DOPO IL PORTOGALLO ANCHE LA SLOVENIA DOVRA' SOSTITUIRE LE CARTE TACHIGRAFICHE GEN.2

A fine febbraio in Portogallo è scoppiato un vero caso nazionale per quanto concerne il mondo dell'autotrasporto allorché, dopo alcuni controlli stradali operati in Italia, specificatamente nel Comune di Trento prima e in altre località poi, gli autisti lusitani sono stati sanzionati pesantemente in quanto, circolavano utilizzando una carta conducente non conforme ai regolamenti europei. In particolare, veniva accertato che le carte tachigrafiche portoghesi, emesse dall'INCM (*Impresa Nacional Casa da Moeda*), erano prive del prescritto ed obbligatorio MARCHIO DI OMOLOGAZIONE.

Tale marchio di omologazione è obbligatorio per ogni unità di bordo, sensore di movimento, foglio di registrazione o carta tachigrafica, in conformità alle disposizioni pertinenti di cui all'art. 14 e allegato II del Regolamento (UE) n. 165/2014 e Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/799.

A fronte della palese responsabilità in capo alla Zecca portoghese e all'Istituto Mobilità e Trasporti (IMT), le più importanti associazioni di categoria hanno minacciato azioni milionarie nei confronti delle autorità pubbliche. Pertanto, di comune accordo, al fine di evitare le predette azioni legali nonché al fine di risolvere la gravissima mancanza, hanno sviluppato una dichiarazione di autenticità notificata agli Stati membri UE. In questa dichiarazione viene dichiarato:

*"A tutti gli effetti, dichiariamo che la carta tachigrafica del conducente identificata è stata rilasciata, in Portogallo, dall'istituto da Mobilidade e dos Transportes, quale Autorità nazionale per il sistema del tachigrafo digitale. Sebbene la carta tachigrafica di seconda generazione del conducente non rechi il marchio di omologazione (e\_21), previsto dall'articolo 14 e dall'allegato II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, la carta assolve tutte le funzioni per cui è stata rilasciata e la sua autenticità può essere confermata accedendo alla rete Tachonet".*

In Italia, il Ministero dell'Interno, dopo la notifica di tale dichiarazione, accettava e prendeva per buone le asserzioni fornite e conseguentemente emanava la circolare prot. 300STRAD10000012141U2023 del 6 aprile 2023, nella quale, diramava agli organi di polizia stradale l'indicazione di considerare valide le carte tachigrafiche prive del marchio di omologazione.


Successivamente, l'IMT ha iniziato un massiccio processo di sostituzione delle carte tachigrafiche prive del marchio di omologazione e21, articolato in otto fasi che ha avuto inizio in data 20 giugno 2023.

È di questi giorni la scoperta e la notizia che **anche le carte tachigrafiche (conducente, azienda, centro tecnico e controllo), rilasciate dalla SLOVENIA non sono conformi all'art. 14 e allegato II del Regolamento (UE) n. 165/2014 e Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/799.**

Per quale motivo?

Come si evince dalla fotografia della carta conducente in possesso di un nostro cliente sloveno, gentilmente concessa, si potrà notare come sul retro della stessa, risulta stampato un rettangolo, all'interno del quale, si trova la lettera «e» minuscola seguita dal numero 26, assegnato allo Stato membro sloveno. Analizzando con attenzione, si potrà notare come **risulta però mancante un dato obbligatorio, ossia, il NUMERO DI OMOLOGAZIONE** corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo del numero della carta tachigrafica, **posto in una posizione**

qualsiasi in prossimità di tale rettangolo che compone il MARCHIO DI OMOLOGAZIONE. Tale dato, risulta obbligatorio ai sensi dell'Capitolo I, paragrafo 1, lett. b) dell'allegato II dei Regolamenti (UE) n. 165/2014 e 2016/799.



In Slovenia, l'Autorità designata all'emissione delle carte tachigrafiche è la **CETIS d.d.** con sede a, 3000 Celje (Slo) Čopova 24.

Collegandosi al sito web pubblico (JOINT RESEARCH CENTRE) previsto dal requisito 454 dell'Allegato 1C (<https://dtc.jrc.ec.europa.eu/>), e gestito sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione Europea, è possibile verificare lo stato delle carte tachigrafiche. Interrogando tale data base, è possibile appurare *de visu*, come alla data del 02/08/2023, le carte prodotte dalla Cetis d.d. nel 2020 (GEN.2) non risultano aver ottenuta alcuna omologazione.

Produttore	Carta	Certificato	Data	EOV	Omologazione	VU utilizzato*	Allegato
CETIS dd	Tachigrafo intelligente G2	CCR_DTLab/A3-118/20-135/2020	16/12/2020	16/06/2021		BCDEFGPQR	
Austria Card Plastikarten und Ausweissysteme GmbH	IDeal Drive DT V3.0	CCR_DTLab/30-128/12-141/2020	23/10/2020	23/04/2021	e1-0015-00	BCDEFGPQR	
CardPlus Svizzera AB	Carta tachigrafica intelligente NTS G2 v.1.0	CCR_DTLab/A5-129/25-138/2020	01/10/2020	01/04/2021	e4-0022-00	BCDEFGPQR	
Imprimerie Nationale	Imprimerie Nationale Cards	CCR_DTLab/30-128/50-140/2020	07/08/2020	07/02/2021	e2-43	BCDEFGPQR	
Eurocard LLC	MultiApp ID Tachigrafo v1.3	CCR_DTLab/A3-078/35-136/2020	27/03/2020	27/09/2020	e22-501	BCDEFGPQR	

Produttore	Carta	Certificato	Data	EOV	Omologazione	VU utilizzato*	Allegato
SISTEMI TELEMATICI INTELLIGENTI PER IL TRASPORTO (its-t.ile)	Tachimetro Tru/cos V1.1	CCR_DTLab/55-131/2019	10/12/2019	10/06/2020	e22-401	BCDEFGPQR	
Real Casa de la Moneta	Carta tachigrafica di seconda generazione (tachigrafo intelligente)	CCR_DTLab/A3-118/17-130/2019	31/07/2019	31/01/2020	e9-0006-00	BCDEFGPQ	

Tuttavia, grazie al prezioso contributo del Vice Sovrintendente ZAMPEDRI Alessandro, in forza alla Polizia Locale Trento-Monte Bondone, specialista di settore, è stato appurato ed accertato che le carte tachigrafiche slovene GEN.2 in questione, **PUR RIMANENDO NON CONFORMI AI**

**REGOLAMENTI EUROPEI**, stante l'assenza sul documento del relativo marchio completo, risultano quantomeno aver **ricevuto in data 24/01/2021 il numero di omologazione e26 2387/02 con rilascio della relativa scheda di omologazione** (in allegato) ad opera del Ministero dei Trasporti sloveno.

Il requisito 427 (all. 1C) dispone che le autorità di omologazione degli Stati membri non rilasciano la scheda di omologazione finché non siano stati loro presentati:

- un certificato di sicurezza;
- un certificato funzionale;
- un certificato di interoperabilità;

Tali certificati come si evince dalla scheda di omologazione risultano esser stati regolarmente rilasciati.

È stato però ulteriormente accertata un'ulteriore mancanza e quindi NON conformità ai requisiti di cui all'Allegato 1C, in ordine all'**obbligo sancito dal requisito 453 da parte dell'autorità di omologazione di trasmettere una copia della scheda di omologazione al laboratorio incaricato delle prove di interoperabilità** all'atto del rilascio della stessa al fabbricante ([irc-iot@ec.europa.eu](mailto:irc-iot@ec.europa.eu)).

Copia del certificato risulta essere stata notificata solamente in data 02/08/2023.

Con la presente si invitano i lettori ed i soggetti interessati, ad attivarsi con la società emittente **CETIS d.d.** ed il **Ministrstvo za Infrastrukturo** sloveno affinché si proceda alla rapida sostituzione delle carte tachigrafiche non conformi con emissione delle carte riportanti il marchio di omologazione e26 2387/02 che risultano già in stampa ed emesse da qualche giorno come è prova la foto fornita da un nostro cliente. Ciò, al fine di evitare l'irrogazione di possibili sanzioni nei vari paesi membri.

